

## **Incontro del 04 giugno 2019**

### **Udienza ex art. 183 c.p.c.**

**L'ATTO DI CITAZIONE E LA COMPARSA SONO STATI REDATTI ALLO SPECIFICO FINE DI CONSENTIRE LA PIENA COMPrensIONE DEGLI ISTITUTI PROCESSUALI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO E DELL'ATTIVITA' GIUDIZIALE CHE VERRA' SIMULATA. ALLO SCOPO E' CONSIGLIATA LA PREVENTIVA LETTURA DEGLI ATTI, ANCHE AL FINE DI INDIVIDUARE LE POSSIBILI CRITICITA' E/O ERRONEITA' DELLE OPPOSTE LINEE DIFENSIVE.**

### **ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

#### **Sezione Specializzata in materia d'Impresa**

#### **ATTO DI CITAZIONE**

la società **ALFA s.p.a.** con sede in Milano, in Piazza Duomo n. 1, (C.F. e P.I 444444444444), in persona del suo legale rappresentante, Dott. Paolo Rossi, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli Avv.ti Cicero Cicerone (C.F. ....) e Giustino Giustiniano (C.F. ....) del Foro di Milano pec: .....@ ..., .....@..... eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza Vecchia n.1, espone quanto segue

#### **FATTO**

- 1) In data 6 novembre 2015 il Comune di Collefiorito bandiva, ai sensi del D.lgs. 163/2006, una gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione di un palazzetto dello sport (cfr. bando di gara ns. doc. 1);
- 2) Alla predetta gara partecipava la Società Alfa s.p.a. (cfr. documenti di gara ns. doc. 2), che risultava aggiudicataria in data 18 luglio 2016, (cfr. ns. doc. 3);
- 3) In data 28 agosto 2016 la società Alfa e il Comune di Collefiorito stipulavano il contratto di appalto e i lavori venivano immediatamente avviati (cfr. ns. docc.4 e 5);
- 4) In data 11 settembre 2016 la società Beta impugnava il provvedimento di aggiudicazione

davanti al T.A.R. Lombardia per ottenerne l'annullamento. Il TAR Lombardia, respinta l'istanza cautelare, con sentenza in data 18 giugno 2017 accoglieva il ricorso e così annullava l'aggiudicazione (cfr. ns.doc.6), accogliendo altresì la domanda di subentro della Società Beta;

5) In seguito alla sentenza del TAR Lombardia il Comune di Collefiorito si rifiutava di dare ulteriore esecuzione al contratto stipulato con la Società Alfa, non corrispondendole quanto dovuto, e con nota in data 29 luglio 2017 invitava la soc. Alfa a interrompere immediatamente i lavori, ritenuti privi di idoneo titolo, e a riconsegnare il cantiere (cfr. ns. doc. n.7);

6) La società Alfa, con nota in data 2 agosto 2017, contestava fermamente la pretesa del Comune e lo diffidava al pagamento sia dei lavori effettuati ed ammontanti in base al contratto ad €. 1.800.000 (cfr. ns. doc. n.8), sia di tutti gli approvvigionamenti (materiali acquistati e finalizzati alla ultimazione dei lavori), ammontanti ad €. 600.000,00, nonché al risarcimento dei danni per non aver potuto portare a termine il contratto;

7) Successivamente, a seguito del reiterato rifiuto del Comune di rivedere le proprie posizioni, la soc. Alfa, formalizzava la richiesta di risarcimento dei danni subiti (per l'approvvigionamento di materiali e macchinari e per mancato guadagno) quantificandoli in €. 1.500.000,00 oltre il già richiesto pagamento dei lavori effettuati (cfr. ns. doc.9).

8) Per tutta risposta il Comune provvedeva a formalizzare l'affidamento dei lavori alla soc. Beta (cfr. ns. doc. 10), costringendo, così, la soc. Alfa al totale smobilizzo del cantiere.

9) Ad oggi, nonostante i ripetuti incontri, sempre sollecitati dall'attrice, il Comune non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, né ha formalmente riconosciuto la propria posizione debitoria, nonostante il verbale di riconsegna del cantiere, non contenga alcuna contestazione sui lavori effettuati.

10) Prima di attivare la presente domanda giudiziale dunque la soc. Alfa ha ripetutamente invitato il Comune a provvedere alla collaudazione delle opere, ottenendo un costante e reiterato rifiuto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la Alfa S.p.A., si trova costretta ad adire codesto Ill.mo Tribunale per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **1) SULL' INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO E SULLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE DI COLLEFIORITO.**

La società Alfa, stipulato il contratto, ha avviato tempestivamente l'esecuzione: apprestato il cantiere, effettuati gli scavi, ha realizzato l'edificio al rustico in perfetta aderenza al progetto e alle indicazioni via via impartite dal Direttore dei Lavori.

Nel corso dell'esecuzione non sono mai sorte contestazioni, ma, a fronte di un primo parziale pagamento - per complessivi € 800.000,00 -, il Comune ha omesso di effettuare i pagamenti relativi ai successivi stati di avanzamento lavori. Ancora in osservanza alla propria obbligazione contrattuale la soc. Alfa si è approvvigionata di tutti i materiali necessari per il completamento dell'opera, il costo complessivo degli stessi ammonta ad € 600.000,00 (cfr. ns. docc. 11,12,13 e 14), confidando nella piena efficacia del contratto di appalto.

L'impegno costruttivo ha imposto all'esponente la rinuncia ad altro importante incarico concretamente proposte dall'Immobiliare Mattoncini s.r.l. per la costruzione di un importante centro residenziale ad Albenga (cfr. ns. doc 15). L'operazione, di consistente rilevanza economica – come risulta dalla bozza di contratto sottoposta alla soc. Alfa il prezzo dell'appalto ammontava a €4.500.000,00-, è stata abbandonata nelle more della pendenza del contratto con il Comune di Collefiorito.

Non vi è dubbio, dunque, che l'inefficacia del rapporto contrattuale – dovuta a vizi della procedura di aggiudicazione imputabili solo al Comune - ha comportato l'impossibilità sia di conseguire il guadagno prospettato con il completamento dell'opera pubblica, sia la possibilità di conseguire altro e possibile guadagno con la conclusione del diverso progetto edificatorio, frustrando le legittime

aspettative dell'Impresa.

Ma vi è di più. La mancata corresponsione del corrispettivo per gli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, si pone in frontale contrasto con gli obblighi scaturenti dal contratto, per il periodo in cui è risultato efficace.

## **2) SULL'ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO DEL COMUNE DI COLLEFIORITO**

Va, infine, soggiunto in subordine che, anche nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittima la condotta del Comune di Collefiorito, la Soc. Alfa avrebbe comunque diritto ad ottenere, da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo a fronte dell'arricchimento ingiustificato della stessa.

Come è noto, infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza, *“l'azione generale di arricchimento è data quando l'arricchimento ingiustificato di un soggetto corrisponde, con altrettanta mancanza di causa giustificativa, una proporzionale diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, onde essa mira a rimuovere, nei limiti dell'arricchimento compiuto dal primo, il depauperamento subito dal secondo”* (cfr. Cass., 21 marzo 1962, n. 585; per l'azione di arricchimento nei confronti della P.A. cfr., *ex multis*, Cass. Sez. un., 27 gennaio 2009, n. 1875).

Ciò detto, non vi è chi non veda come, nella specie, sussistano tutti i requisiti dell'arricchimento ingiustificato. Allo stato, infatti, il Comune di Collefiorito ha ottenuto, da parte dell'attuale esponente, la parziale costruzione del palazzetto dello sport a fronte della mancata corresponsione del *quantum* pattuito.

Il che comporta l'obbligo del Comune di Collefiorito di corrispondere alla Soc. Alfa un indennizzo, per la cui quantificazione, come ampiamente noto, si *“considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante”* (cfr. Cass. 26 settembre 2005, n. 18785).

A tal proposito, nel caso di specie, si deve evidenziare che, per i motivi che qui di seguito verranno illustrati, quanto dovuto *ex art.* 2041 c.c. è superiore a quanto dovuto dal Comune di Collefiorito in base al contratto sottoscritto (€ 1.800.000,00).

In tale ottica, infatti, è necessario ricordare che, in considerazione del ribasso effettuato dall'attuale esponente in sede di gara rispetto alla base d'asta (ribasso del 10% cfr. ns. doc. 16), il *quantum* contrattualmente pattuito è inferiore del 10% rispetto ai valori medi di mercato sulla base dei quali era stata calcolata dalla stazione appaltante (Comune di Collefiorito) la base d'asta per l'appalto *de quo*.

In tal senso, quindi, il prezzo pattuito non corrisponde alla diminuzione patrimoniale sopportata dal costruttore e così all'impoverimento effettivamente patito dall'Alfa S.p.A., in seguito all'esecuzione dei lavori sinora realizzati. Detta diminuzione, viceversa, dovendo essere raggugliata ai costi di mercato, ammonta a € 1.980.000,00

Tale somma pertanto, anche in caso di mancato accoglimento della domanda principale, dovrà comunque essere corrisposta all'attuale esponente a titolo di indennizzo *ex art. 2041c.c.*

\* \* \*

Tutto ciò premesso ed esposto in fatto e in diritto la Alfa S.p.A. *ut supra* con espressa riserva di ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione

### **CITA**

il **COMUNE DI COLLEFIORITO** (C.F. E P.I. 1234567890) nella persona del Sindaco *pro tempore* con sede in Collefiorito, piazza Centrale 1, a comparire davanti al Tribunale di Milano, Giudice designato *ex art. 168bis c.p.c.*, all'udienza del **04 giugno 2019** ore di rito, ovvero in quella che sarà fissata a norma dell'*art. 168bis, 4° comma*, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'*art. 166 cod. proc. civ.*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'*art. 167 e 38 cod. proc. civ.* e che, in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e

deduzione sia di merito che istruttoria:

**nel merito**

- **in via principale** accertato l'inadempimento, condannare il Comune di Collefiorito al pagamento: dei lavori effettuati e così al pagamento di € 1.800.000,00; al risarcimento del danno subito e così al pagamento di € 1.500.000,00. Il tutto per un totale complessivo di € 3.300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- **in subordine** condannare il Comune di Collefiorito, a titolo di indennizzo *ex art.* 2041 c.c., al pagamento, di € 1.980.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

In ossequio al disposto dell'art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm. il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente causa è pari a € 3.300.000,00 e il contributo unificato ammonta ad € 3.372,00.

Si depositano in copia i documenti richiamati in atti da 1 a 16.

Milano, 25 gennaio 2019

Firma Avv. Giustiniano

Firma Avv. Cicerone

## **PROCURA**

Io sottoscritto Dott. Paolo Rossi, in qualità di legale rappresentante della Alfa S.p.A., (C.F. e P.IVA 4444444444) con sede in Milano Piazza Duomo n. 1, informato ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio gli Avv.ti Cicerone e Giustiniano, conferendo loro ogni più ampio potere di legge e di prassi ed eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in Milano, piazza Vecchia n. 1.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo i suddetti difensori al trattamento dei miei dati personali e di quelli della società.

Firma Dott. Paolo Rossi

E' autentica

Firma Avv. Giustiniano

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza della Società Alfa, *ut supra* con gli avv.ti Cicerone e Giustiniano del Foro di Milano, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Milano, ho in oggi notificato copia conforme al suesteso atto di citazione

Al **COMUNE DI COLLEFIORITO** in persona del sindaco *pro-tempore* presso la sede legale in Collefiorito Piazza Matteotti 27, a mezzo del servizio postale, TIMBRO

*sottoscrizione avvenuta notifica*